



COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE E
SPONSORIZZAZIONE DI AREE
A VERDE PUBBLICO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 20/02/2020 aggiornato con delibera di consiglio n. 85 del 26/11/2025

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art.2 - Oggetto e disciplina

Art.3 – Individuazione

Art.4 - Forme di Gestione e Soggetti Qualificati

Art.5 – Interventi ammessi

Art.6 – Richiesta di adozione

Art.7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti

Art.8 - Concorso dell'Amministrazione comunale

Art.9 – Durata, rilascio autorizzazione, revoca e recesso

Art.10 - Contenzioso

Art.11 - Rinvio

Art.12 - Entrata in vigore

Nuovo testo modificato

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1) - L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti di cui all'articolo 4 (soggetti adottanti).

2) - L'Amministrazione comunale con questa iniziativa si propone di:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni e le scuole, sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- Creare percorsi di Cittadinanza Attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1) - Oggetto del presente regolamento é l'adozione e la sponsorizzazione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2) - È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo articolo 5.

3) - L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'articolo 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente.

4) - L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, con la quale i soggetti che ne abbiano fatta richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo articolo 6.

5) - L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

L'area a verde mantiene le funzioni, le destinazioni e l'eventuale fruibilità pubblica previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1) Per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Fioriere stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree ubicate nei centri storici;
- Aiuole fiorite;
- Vasi fioriti;
- Aree verdi generiche;
- Parchi.

2) - L'individuazione delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione o sponsorizzazione in termini di manutenzione o riqualificazione e quelle da attrezzare, sarà effettuata dagli uffici comunali competenti.

3) - Il soggetto proponente potrà adottare aree verdi di proprietà del Comune, previo parere positivo dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 4 - FORME DI GESTIONE E SOGGETTI QUALIFICATI

La forma principale di gestione delle aree verdi comunali indicate nell'articolo 3) del presente regolamento è posta a carico del Comune, salvo le ulteriori forme previste dal Regolamento. E' sempre facoltà del Comune intervenire direttamente in via sostitutiva quando, per motivi di pubblico interesse, necessiti riacquisire la piena disponibilità dell'area con le modalità, tempi e forme previste dalla vigente normativa.

Il coinvolgimento di soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) **Adozione:** intesa come l'iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come sponsorizzazione ai fini commerciali, ma finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e di gestire servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, enti o cittadini a titolo gratuito. L'Adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dal Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini. In ogni modo le attività compiute dall'affidatario nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione pubblica in origine assegnatagli.
- 2) **Sponsorizzazione:** L'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione consente al soggetto esterno, ai soli fini manutentivi e di miglioramento estetico-qualitativo, di esercitarvi manifestazioni di pubblicità nel rispetto del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e al regolamento di pubblicità. Il Comune esercita costantemente attività di controllo, mediante i propri Uffici, secondo le competenze di ciascuno.

In relazione al grado di impegno richiesto dalle diverse modalità di gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati ad assumere il servizio:

- a) in "adozione" Cittadini costituiti in forma singola o associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati); Organizzazioni di volontariato; Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti religiosi
- b) con "sponsorizzazione" Soggetti Giuridici ed operatori commerciali

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate/sponsorizzate possono comprendere:

- 1) - La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimenti dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- 2) - La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti, siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo accordo con l'Amministrazione comunale;
- 3) - La creazione di orti urbani, anche recintati a cura dell'adottante, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante/sponsor.
- 4) - Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE E SPONSORIZZAZIONE

- 1) - La richiesta di adozione o di sponsorizzazione dovrà essere presentata secondo le istruzioni impartite dagli uffici comunali competenti.
- 2) - Le istanze verranno esaminate in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico e stabiliti dalla Giunta Comunale in base alle dimensioni delle aree da assegnare.
- 3) - Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
- 4) - L'Area data in adozione o sponsorizzazione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale ed il rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI

- 1) - I soggetti adottanti/sponsor prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione di interventi obbligatori di cui all'Articolo 5, in base all'istanza, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
- 2) - Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta di adozione o sponsorizzazione dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
- 4) - L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
- 5) - E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
- 6) - E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dal Comune di Torrebelvicino.
- 7) - Il Comune, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.
- 8) - Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi, di cui alla convenzione, dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale competente onde consentire l'adozione degli opportuni e necessari interventi.
- 9) - Il soggetto adottante/sponsor è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ad essi ogni intervento manutentori straordinario o di rifacimento.
- 10) - Qualora il soggetto adottante/sponsor non operi direttamente per le attività previste ai commi 1 e 2 dell'art. 5, si avvalga di soggetti terzi dovrà dimostrare presentare all'ufficio comunale competente idonea documentazione comprensiva delle coperture assicurative previste per legge.
- 11) - Qualora gli interventi si svolgano nelle vicinanze della viabilità è fatto obbligo di indossare adeguato abbigliamento ad alta visibilità e opportuna segnalazione stradale di lavori in corso. In ogni caso i soggetti dovranno operare secondo i dettami del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.e.i., nonché del Codice della strada se gli interventi indicati nel presente Regolamento interferiscono con la viabilità pubblica.

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) - Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche.
- 2) - Rimane in capo ai volontari la responsabilità per eventuali danni a cose o persone causati nello svolgimento delle attività di manutenzione, fermo restando che le spese assicurative sono a carico dell'Ente per i volontari iscritti all'Albo comunale e a carico delle rispettive associazioni per i volontari ad esse aderenti.

ARTICOLO 9 - DURATA, RILASCIO AUTORIZZAZIONE, REVOCA E RECESSO

- 1) - La durata della convenzione per l'adozione delle are verdi pubbliche non può superare due anni per la manutenzione ordinaria (comma 1, art. 5), quattro anni per la riconversione e manutenzione (comma 2, art. 5) e tre anni per la creazione di orti urbani (comma 3, art. 5), decorrenti dall'atto di sottoscrizione della relativa convenzione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi agli uffici competenti del Comune, novanta giorni prima della scadenza e rilasciata previo parere dell'ufficio comunale competente attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
- 2) - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragione di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 3) - Il soggetto adottante/sponsor può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio competente con un anticipo di almeno trenta giorni. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi nelle aree assegnate non comportano sospensione della convenzione la cui durata

resta immutata.

ARTICOLO 10 - CONTENZIOSO

1) - Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione, così come previsto dall'articolo 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia alla Commissione consiliare di Controllo e Garanzia che si esprimerà nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 11 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono in quanto applicabili le norme delle leggi nazionali e regionali e successive modificazioni.

ARTICOLO 12- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, che decorreranno successivamente alla esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.